



COMUNE DI RIVAROSSA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Unione Collinare Canavesana



Ord. 16/16

Oggetto: Orari di esercizio degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex-artt.86 e 88 del T.U.L.P.S. e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione.

IL SINDACO

Richiamata l'ord. n.14/16 del 15/09/2016 relativa all'oggetto;

Considerato che nel Comune di Rivarossa vi è un unico esercizio che detiene apparecchi da gioco presi in considerazione dalla L.R. n.9 del 2/05/2016;

Rappresentato il fatto che lo stesso esercizio ha orario di apertura alle ore 7,00 e di chiusura alle ore 19,30, pertanto decisamente al di sotto della fascia oraria consueta per un esercizio pubblico;

Dato atto che un orario di funzionamento degli apparecchi non avrebbe un impatto rappresentativo sulla salute dei cittadini e che il volume di gioco nell'unico esercizio non sarebbe significativo ai fini della tutela dalla c.d. ludopatia;

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra espresso ed al fine di adottare provvedimenti per arginare il fenomeno volto a limitare l'uso degli apparecchi automatici per il gioco d'azzardo lecito senza impedire del tutto il loro utilizzo per non inficiare eccessivamente la libertà d'impresa, fino a quando tale attività sarà annoverata tra quelle consentite dalla legge.

Valutato pertanto opportuno intervenire per ridurre l'arco temporale in cui i giocatori possono accedere agli apparecchi da gioco in denaro, con l'obiettivo di impedirne l'accesso indiscriminato in particolare nelle fasce orarie nelle quali è maggiormente probabile l'accesso delle persone per le quali è più rilevante un intervento di tutela della salute, gli anziani e gli adolescenti.

ORDINA

CHE A PARTIRE DA SABATO 1 OTTOBRE 2016 nelle **SALE GIOCHI AUTORIZZATE EX-ART.86** del T.U.L.P.S. (ad esclusione delle sale biliardo e bowling), negli **ESERCIZI AUTORIZZATI EX ART.86** del T.U.L.P.S. (bar, ristoranti, alberghi, rivenditori tabacchi, edicole, circoli ricreativi, ricevitorie lotto, esercizi commerciali, ecc.), negli **ESERCIZI AUTORIZZATI EX-ART.88** del T.U.L.P.S. (agenzie di scommesse, sale bingo, sale V.L.T., ecc.) **L'ORARIO DI ESERCIZIO DEL GIOCO TRAMITE GLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITE IN DENARO DI CUI ALL'ART.110 comma 6 DEL T.U.L.P.S., SIA IL SEGUENTE:**

► **ORARI DI ESERCIZIO NELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATE EX-ART.86 del T.U.L.P.S.** (ad esclusione delle sale biliardo e bowling):

DALLE ORE 10,30 ALLE ORE 19,00

► **ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITA IN DENARO di cui ALL'ART.110 comma 6 del T.U.L.P.S.**, collocati:

1. negli esercizi autorizzati ex-art.86 del T.U.L.P.S. (bar, ristoranti, alberghi, rivenditori tabacchi, edicole, circoli ricreativi, ricevitorie lotto, esercizi commerciali, ecc.);
2. negli esercizi autorizzati ex-art.88 del T.U.L.P.S. (agenzie di scommesse, sale bingo, sale V.L.T., ecc.)

DALLE ORE 10,30 ALLE ORE 19,00

Gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere SPENTI tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio ed essere mantenuti non accessibili al pubblico.

DISPONE

La validità di quanto imposto dall'ord.14/16 del 15/09/2016 e cioè:

1. **Obbligo di esposizione di un apposito cartello, in luogo ben visibile al pubblico, contenente in caratteri evidenti formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro, nonché le altre prescrizioni previste dalla legge.**
2. **Obbligo di esposizione all'esterno del locale di un cartello indicante l'orario di apertura delle sale giochi e/o funzionamento degli apparecchi.**

AVVERTE

Che fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del Codice Penale:

1. La violazione alle disposizioni previste dalla presente Ordinanza Sindacale comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 500,00 a un massimo di € 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'art.110 comma 6 del T.U.L.P.S., così come previsto dall'art.11 comma 2 della L.R. n.9/2016, con l'applicazione dei principi della Legge n.689/81 (obblazione in via breve di € 500,00).
2. In caso di particolare gravità o recidiva si applicherà per un periodo da **uno a sette** giorni la **sospensione del funzionamento degli apparecchi** di intrattenimento e di svago con vincita in denaro di cui all'art.110 comma 6 del T.U.L.P.S.. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte nell'arco di un anno, anche laddove il responsabile abbia proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione in via breve.

COMUNICA

Che copia della presente ordinanza:

- Sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune – sia resa nota al pubblico sul sito istituzionale del Comune di Rivarossa, nonché attraverso i mezzi di comunicazione locali e attraverso altre forme idonee di pubblicità ed informativa.
- Sia notificata ad ogni singolo esercizio interessato presente nel territorio comunale.
- Sia inviata, per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza:
 1. alla Giunta Regionale del Piemonte, come stabilito dall'art.10 comma 2 della L.R. n.9/2016;
 2. alla Prefettura di Torino;
 3. alla Questura di Torino;
 4. al Comando Provinciale Carabinieri di Torino;
 5. al Comando Stazione Carabinieri di Leini;
 6. al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino;
 7. alla Tenenza della Guardia di Finanza di Chivasso;
 8. all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato;
 9. all'Area Polizia Locale dell'Unione Collinare Canavesana

Della residenza Municipale addì 28 settembre 2016.



IL SINDACO
Enrico VALLINO

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241.

Autorità emanante:

Sindaco del Comune di Rivarossa.

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

Polizia Locale dell'Unione Collinare Canavesana, via G.Falcone 7 – Front ,
tel.0119251510. Orari: MAR 15,30/17,30; GIO 8,30/11,00; SAB 8,30/12,00;

Responsabile del procedimento amministrativo:

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che responsabile del procedimento è l'Isp. P.L. Moreno Pomaro.

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

- in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino;
ovvero

- in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.
